

**Allegato B alla delibera n. 66/21/CIR**

## **SCHEMA DI PROVVEDIMENTO**

### **INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA PROCEDURA DI NP PURA DI CUI ALLA DELIBERA N. 35/10/CIR**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del \_\_\_\_\_ ;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata Autorità;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, “*relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime*”, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, “*relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*”, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, “*che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*”, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, “*relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica*”, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, “*che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*” (CCEE o Codice UE);

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 (Codice) attualmente in fase di revisione al fine di recepire a livello nazionale il CCEE;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante il “*Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante il “*Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 4/06/CONS, del 12 gennaio 2006, recante “*Mercato dell’accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari*”;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS, del 6 giugno 2007, recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso*”;

VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto dagli operatori in data 14 giugno 2008 per il passaggio degli utenti finali, in attuazione della delibera n. 274/07/CONS;

VISTA la delibera n. 41/09/CIR, del 24 luglio 2009, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa*”;

VISTA la delibera n. 52/09/CIR, del 6 ottobre 2009, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ai fini della implementazione del codice segreto*”;

VISTA la Circolare dell’Autorità, del 26 febbraio 2010, recante “*Misure attuative relative alle procedure di cui alla delibera n. 52/09/CIR*”;

VISTA la delibera n. 35/10/CIR, del 10 giugno 2010, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di number portability per numeri geografici di cui alla delibera n. 41/09/CIR ai fini della implementazione del codice segreto*”;

VISTA la Circolare dell’Autorità, dell’11 ottobre 2010, recante “*Pubblicazione delle specifiche tecniche relative alle procedure di number portability pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR*”;

VISTA la Circolare dell’Autorità, del 27 ottobre 2010, recante “*Procedure di number portability pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR: sperimentazione e gestione del periodo transitorio*”;

VISTA la delibera n. 611/13/CONS, del 28 ottobre 2013, recante “*Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS per i casi di utilizzo dei servizi di accesso NGAN di Telecom Italia (accesso disaggregato alla sottorete locale, VULA FTTCab-FTTH, bitstream FTTCab naked e condiviso, bitstream FTTH, end to end, accesso al segmento di terminazione in fibra ottica) e di rivendita a livello wholesale dei servizi di accesso*”;

VISTA la delibera n. 40/16/CIR, del 15 marzo 2016, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2014 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa*”, con particolare riferimento alle previsioni sulla riduzione delle tempistiche per la portabilità del numero su rete fissa;

VISTA la delibera n. 82/19/CIR, del 22 maggio 2019, recante “*Regolamentazione delle procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori wholesale diversi da TIM*”;

VISTA la Circolare dell’Autorità, del 12 marzo 2020, recante “*Pubblicazione delle specifiche tecniche inerenti alle procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori wholesale diversi da TIM e per la riduzione delle tempistiche per il completamento della fase 2 nelle procedure di migrazione dei clienti tra operatori di rete fissa*”;

VISTA la comunicazione dell’Autorità, del 14 aprile 2020, recante “*Integrazioni alla circolare del 12 marzo 2020 in materia di specifiche tecniche inerenti alle procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori wholesale diversi da TIM*”;

CONSIDERATO quanto segue:

## SOMMARIO

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>11</b>
<b>2. AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>12</b>
<b>3. INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA PROCEDURA DI NP PURA DI CUI ALLA DELIBERA N. 35/10/CIR.....</b>	<b>16</b>
<b>3.1. Riduzione delle tempistiche per la NP pura .....</b>	<b>17</b>
<b>3.2. Definizione delle tipologie di richieste “semplici” e “complesse” .....</b>	<b>21</b>
<b>3.3. Tempistiche di invio della notifica di rimodulazione DAC e di <i>provisioning</i>.....</b>	<b>22</b>
<b>3.4. Procedura di portabilità pura per numerazioni non geografiche (NP NNG).....</b>	<b>24</b>
<b>3.5. Mantenimento del numero cessato da parte del <i>donating</i> .....</b>	<b>25</b>
<b>3.6. Tempistiche di implementazione .....</b>	<b>26</b>

## 1. PREMESSA

1. Le procedure di attivazione e migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS, oltre a consentire che il passaggio ad altro operatore avvenga senza disservizi, prevedono la possibilità per l'utente di trasferire contestualmente alla risorsa di accesso anche le numerazioni allo stesso assegnate.

2. Con la delibera n. 611/13/CONS, considerata l'introduzione dei servizi di accesso all'ingrosso forniti da TIM su rete NGAN, l'Autorità ha esteso le procedure di attivazione e migrazione ai servizi di accesso *subloop*, VULA FTTCab condiviso e *naked*, VULA FTTH, *bitstream* FTTCab condiviso e *naked*, *bitstream* FTTH, fibra *end to end* (di TIM), segmento verticale in fibra (di TIM). Le relative specifiche tecniche estendono quelle definite per i servizi di accesso all'ingrosso su rete in rame, conservandone la mimica di interazione, e consentono il contestuale trasferimento ad altro operatore delle numerazioni assegnate all'utente.

3. Al fine di disciplinare anche la casistica in cui il trasferimento della risorsa di numerazione non sia legato al trasferimento di un servizio di accesso all'ingrosso, l'Autorità con la delibera n. 35/10/CIR ha definito la procedura di *Number Portability* pura (NP pura) sulla base delle risultanze del tavolo tecnico inter-operatore allo scopo precedentemente avviato.

4. La procedura di NP pura, pertanto, può essere usata per trasferire la numerazione in tutti i casi in cui non vi è il riutilizzo, tramite servizi *wholesale*, dell'esistente rete di accesso di TIM (ad esempio nei casi in cui il *donating*, il *recipient* o entrambi erogano i propri servizi all'utente utilizzando una rete di accesso diversa da quella di TIM).

5. La procedura di NP pura è operativa dal 7 febbraio 2011 e, ad oggi, non sono state apportate modifiche alle specifiche tecniche originali.

6. La delibera n. 82/19/CIR, rilevata la presenza di nuovi soggetti attivi nella realizzazione di reti di accesso in fibra ottica e la progressiva diffusione dei servizi offerti su rete FTTH, ha definito le procedure di passaggio dei clienti di operatori di rete fissa che utilizzano reti FTTH di operatori *wholesale* diversi da TIM. In particolare, la delibera n. 82/19/CIR ha definito i principi ed i criteri per la definizione delle suddette procedure di passaggio, rinviando ad appositi tavoli tecnici la redazione delle specifiche tecniche.

7. Nel suddetto provvedimento l'Autorità ha ritenuto necessario procedere in modo graduale, definendo dapprima le procedure per consentire di gestire agevolmente i casi di migrazione più probabili (scenario a 3 operatori) con il minimo impatto sui sistemi e, allo stesso tempo, adottando dei processi adatti a gestire, con minime integrazioni, anche il caso più generale (scenario a 5 operatori).

8. La delibera n. 82/19/CIR ha quindi previsto, in fasi successive, l'implementazione dei seguenti requisiti:

- a) scenario particolare della procedura di migrazione su reti FTTH di operatori *wholesale* diversi da TIM (migrazione FTTH a 3 operatori);

- b) modifiche alla procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR;
- c) scenario generale della procedura di migrazione su reti FTTH di operatori *wholesale* diversi da TIM (migrazione FTTH a 5 operatori).

9. Lo scenario a) è pienamente operativo dal 1° luglio 2020. Le modifiche di cui al punto b) e lo scenario c) devono essere implementati.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

10. Alla luce di quanto richiamato, è possibile riassumere gli scenari di passaggio tra servizi *wholesale* secondo la seguente matrice di corrispondenza:

Al servizio Dal servizio	FTTE su rete TIM (accesso R)	FTTC su rete TIM (accesso FR)	FTTH su rete TIM (accesso F)	FTTH su rete OAO wholesale X (accesso F)	FTTH su rete OAO wholesale Y (accesso F)	FWA (accesso radio)
FTTE su rete TIM (accesso R)	Delibera n. 274/07/CONS	Delibera n. 611/13/CONS	Delibera n. 35/10/CIR (LNA + NP pura)	Delibera n. 35/10/CIR (LNA + NP pura)	Delibera n. 35/10/CIR (LNA + NP pura)	Delibera n. 35/10/CIR (NP pura)
FTTC su rete TIM (accesso FR)	Delibera n. 611/13/CONS	Delibera n. 611/13/CONS	Delibera n. 35/10/CIR (LNA + NP pura)	Delibera n. 35/10/CIR (LNA + NP pura)	Delibera n. 35/10/CIR (LNA + NP pura)	Delibera n. 35/10/CIR (NP pura)
FTTH su rete TIM (accesso F)	Delibera n. 35/10/CIR (LNA + NP pura)	Delibera n. 35/10/CIR (LNA + NP pura)	Delibera n. 611/13/CONS	Delibera n. 82/19/CIR (Scenario a 5 operatori)	Delibera n. 82/19/CIR (Scenario a 5 operatori)	Delibera n. 35/10/CIR (NP pura)
FTTH su rete OAO wholesale X (accesso F)	Delibera n. 35/10/CIR (LNA + NP pura)	Delibera n. 35/10/CIR (LNA + NP pura)	Delibera n. 82/19/CIR (Scenario a 5 operatori)	Delibera n. 82/19/CIR (Scenario a 3 operatori)	Delibera n. 82/19/CIR (Scenario a 5 operatori)	Delibera n. 35/10/CIR (NP pura)
FWA (accesso radio)	Delibera n. 35/10/CIR (LNA + NP pura)	Delibera n. 35/10/CIR (LNA + NP pura)	Delibera n. 35/10/CIR (LNA + NP pura)	Delibera n. 35/10/CIR (LNA + NP pura)	Delibera n. 35/10/CIR (LNA + NP pura)	Delibera n. 35/10/CIR (NP pura)

11. La tabella evidenzia come, per alcuni scenari, ad esempio il passaggio da un accesso in rame (R) o misto fibra-rame (FR) a fibra (F) o viceversa, non potendoci essere riuso della risorsa esistente, il passaggio del cliente richiede l'attivazione di una nuova linea (linea non attiva – LNA) ed il successivo trasferimento della numerazione tramite la



procedura di NP pura. In tal caso, anche se non vi è sincronizzazione tra le attività di rete, il passaggio avviene senza disservizi poiché il servizio attivo sulla precedente risorsa di accesso può continuare a funzionare fino all'avvenuto trasferimento della numerazione.

12. Inoltre, alcuni scenari di passaggio, sebbene riportati nella matrice e tecnicamente fattibili (tramite l'attivazione di una LNA), appaiono di interesse residuale per il mercato, come nel caso di *downgrade* di un accesso in fibra (F) ad un accesso misto fibra-rame (FR) o ad un accesso completamente in rame (R).

13. Nel caso di accesso radio, infine, non essendo presente una linea di accesso cablata, non ha senso parlare di riutilizzo della risorsa di accesso. In tal caso il passaggio richiede l'utilizzo della procedura di NP pura ma senza la realizzazione di una LNA.

14. Appare altresì opportuno richiamare che la tipologia delle richieste di passaggio non è uniformemente distribuita tra le celle della matrice. In particolare, prendendo in considerazione una generica richiesta di passaggio ad altro operatore di rete fissa, di 19,61 milioni di linee attive alla fine del 2020:

- a) 7,11 milioni (36,3%) è costituito da servizi *narrowband* e *broadband* attivi su rete di accesso in rame di TIM (prima riga della matrice);
- b) 9,13 milioni (46,6%) è costituito da servizi *ultra-broadband* attivi su rete di accesso FTTCab di TIM (seconda riga della matrice);
- c) 0,30 milioni (1,5%) è costituito da servizi *ultra-broadband* attivi su reti di accesso FTTH di TIM (terza riga della matrice);
- d) 1,53 milioni (7,8%) è costituito da servizi *ultra-broadband* attivi su reti di accesso FTTH di operatori diversi da TIM (quarta riga della matrice);
- e) 1,54 milioni (7,8%) è costituito da servizi attivi su reti di accesso FWA (quinta riga della matrice).

15. Tenuto conto che le celle con sfondo rosso non consentono tecnicamente il riuso della risorsa di accesso e che lo scenario a 5 operatori della delibera n. 82/19/CIR deve essere ancora implementato, si rileva che, sebbene le attuali procedure di migrazione coprano la maggior parte delle possibili richieste di passaggio ad altro operatore, esiste una quota non residuale di richieste di passaggio che deve essere gestita, senza riuso della risorsa di accesso, tramite l'eventuale attivazione di una nuova linea e la successiva portabilità del numero pura.

16. La delibera n. 82/19/CIR aveva previsto specifiche modifiche da apportare alla procedura di NP pura per ridurre le tempistiche. Oltre a tali modifiche, si rileva che ulteriori integrazioni e modifiche derivano sia da altri provvedimenti già adottati dall'Autorità (quali la delibera n. 40/16/CIR) sia da direttive europee in corso di recepimento nel quadro normativo nazionale (direttiva UE 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche).

17. Al fine di ottimizzare l'adeguamento dei processi minimizzando gli sviluppi sui sistemi degli operatori, l'Autorità ritiene opportuno, nel presente schema di provvedimento, analizzare in maniera unitaria e coordinata, fornendo orientamenti

preliminari, tutte le richiamate modifiche ed integrazioni da apportare alla procedura di NP pura. In tal modo, quindi, a fronte di un maggiore *effort* di sviluppo iniziale, gli operatori potranno beneficiare di una maggiore certezza regolamentare evitando di dover nuovamente modificare, nel breve periodo, gli stessi sistemi e processi.

18. Alla luce di quanto sopra, il presente schema di provvedimento illustra tutte le modifiche e le integrazioni che l’Autorità ritiene debbano essere apportate alla procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR.

19. Come da prassi, la definizione dei dettagli tecnici (causali di scarto, notifiche, campi dei tracciati record, ecc.) sarà oggetto di uno specifico tavolo tecnico.

20. Nei paragrafi seguenti sono illustrate le disposizioni contenute nei richiamati provvedimenti regolamentari e atti normativi che si ritiene abbiano un impatto sulle attuali specifiche tecniche della procedura di NP pura.

21. La sezione 3, alla luce delle suddette disposizioni, presenta la proposta dell’Autorità in merito alle modifiche ed integrazioni che si ritiene debbano essere apportate alla procedura di NP pura.

### ***La delibera n. 82/19/CIR***

22. Si richiama che la soluzione tecnica individuata dalla delibera n. 82/19/CIR prevedeva un adeguamento della procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR al fine di allineare il *provisioning* delle richieste di NP pura e di migrazione dell’accesso FTTH.

23. In particolare, la delibera n. 82/19/CIR aveva individuato le seguenti modifiche alla procedura di NP pura necessarie al garantire l’allineamento con la richiesta di migrazione dell’accesso:

- a) riduzione delle tempistiche di espletamento per le richieste di NP classificate come “semplici” a  $DAC \geq t_0+3$  giorni lavorativi;
- b) riduzione delle tempistiche di espletamento per le richieste di NP classificate come “complesse” a  $DAC \geq t_0+8$  giorni lavorativi;
- c) introduzione della possibilità, da parte dell’OLO *recipient*, di notificare la richiesta di rimodulazione della DAC al *donor*.

24. Il tavolo tecnico per la definizione delle specifiche tecniche per lo scenario di migrazione su reti FTTH a 3 operatori, avviato il 20 giugno 2019, a seguito delle analisi preliminari di quanto disposto dalla delibera n. 82/19/CIR e nel rispetto dei principi stabiliti dalla stessa, ha condiviso l’applicazione di un processo *ad hoc* per gestire in maniera perfettamente sincrona la migrazione dell’accesso e la portabilità del numero, senza modificare le procedure di cui alla delibera n. 35/10/CIR, con logiche di interazione più moderne ed efficienti, in grado di assicurare il sincronismo con la migrazione dell’accesso (soprattutto in caso di KO che si verificano il giorno della DAC che potrebbero comportare disservizi alla clientela fino alla possibilità di perdita della numerazione del cliente).



25. Tuttavia, nonostante la definizione di un processo *ad hoc* per la migrazione sincrona dell'accesso e della numerazione, l'Autorità ritiene ancora opportuno, anche alla luce di quanto segue, avviare il presente procedimento che, partendo dai principi stabiliti nella delibera n. 82/19/CIR all'articolo 6, comma 3, riveda la procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR al fine di ridurre le tempistiche e rivedere quanto necessario per aggiornare i processi.

### ***La delibera n. 40/16/CIR***

26. La delibera n. 40/16/CIR ha previsto l'avvio di un tavolo tecnico per modificare la procedura di portabilità del numero geografico su rete fissa di cui alla delibera n. 35/10/CIR finalizzato, tra le altre cose, a:

- a) procedere a una verifica dell'attuale meccanismo di classificazione delle richieste in "semplici" o "complesse";
- b) valutare la ottimale revisione, in riduzione, delle tempistiche del processo tenuto conto dell'esperienza acquisita e dei vincoli tecnici;
- c) integrare le attuali procedure di portabilità dei numeri geografici prevedendo anche la gestione delle numerazioni non geografiche.

27. Il punto sub b) è, tra l'altro, già ricompreso nelle attività di revisione delle tempistiche previste dalla delibera n. 82/19/CIR. Risultano invece da completare le altre attività indicate nella delibera n. 40/16/CIR e legate alla revisione della classificazione delle richieste in "semplici" e "complesse" oltre alla gestione delle richieste di portabilità delle numerazioni non geografiche (NNG).

### ***Il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche***

28. Il nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche<sup>1</sup>, in corso di recepimento, prevede all'art. 106 (Passaggio a un altro fornitore e portabilità del numero), comma 3, che *"Qualora un utente finale risolva un contratto, gli Stati membri provvedono affinché possa mantenere il diritto di trasferire un numero dal piano di numerazione nazionale verso un altro fornitore per almeno un mese dalla data della risoluzione, a meno che non rinunci a tale diritto"*.

29. Già nella delibera n. 82/19/CIR, al punto V27, l'Autorità aveva rilevato che *"gli uffici dell'Autorità hanno ricevuto numerose segnalazioni inerenti a clienti che hanno lamentato la perdita del numero a causa della mancata contestualità delle richieste di passaggio dell'accesso e della numerazione. In ottica di maggiore tutela dell'utenza finale, si ritiene opportuno anticipare il recepimento di quanto previsto nel nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche e di estenderne l'applicabilità a tutte le procedure di passaggio su rete fissa"*.

---

<sup>1</sup> Direttiva UE 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

30. Si rileva che tale disposizione costituisce una novità rispetto a quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di portabilità del numero. Si richiama infatti quanto previsto nelle specifiche tecniche della procedura di migrazione (cfr. allegato 5 – causali di scarto di fase 2):

«Relativamente alla causale di scarto numero 10 che “*riguarda il caso in cui si intende richiedere la migrazione di una risorsa sulla quale sono associati N numeri e per la quale il cliente chiede la migrazione della risorsa e di N-M numeri (quindi M numeri rimarrebbero in capo al donating), il tavolo tecnico individua la seguente soluzione: il recipient comunica, in fase I, il codice di migrazione completo (risorsa più N numeri). In Fase II il recipient invia al donating il codice di migrazione unitamente all’elenco di tutte le N numerazioni associate all’accesso, anche nel caso in cui il cliente gli ha chiesto di migrare solo N-M numerazioni. In fase III il recipient chiede l’attivazione della risorsa e degli N-M numeri che intende migrare. TI espleta l’ordine e comunica al donating il dettaglio degli N-M numeri che il recipient intende migrare. A questo punto il donating, verificato che M numeri rimangono senza accesso sottostante, può procedere (nel caso TI donor) alla cessazione di tali numeri o chiederne la portabilità su altro accesso (ad esempio radio per un altro cliente).*” (rif. verbale audizione sulle procedure di migrazione (delibera n. 274/07/CONS) del 26 marzo 2008)»

31. Le specifiche tecniche delle procedure di migrazione prevedono, pertanto, che le numerazioni non portate dall’utente con la procedura di migrazione tornino contestualmente nella disponibilità del *donating* senza possibilità, per lo stesso utente, di chiederne successivamente la portabilità.

32. Nelle specifiche tecniche della procedura di NP pura (cfr. allegato 16 – causali di scarto) è presente uno specifico motivo di rifiuto denominato “*codice segreto errato*” opposto dal *donating* nel caso in cui “*Il codice segreto indicato nella richiesta del Recipient non è quello associato al DN per il quale il Recipient chiede la portabilità*”. Poiché con il passaggio ad altro operatore l’utente cessa di essere un cliente dell’operatore *donating*, una eventuale richiesta di NP pura verrebbe scartata in quanto il codice di trasferimento dell’utenza non è più valido.

33. Tanto premesso, le attuali procedure per il passaggio degli utenti tra operatori di rete fissa non sembrano consentire tecnicamente ad un utente di poter trasferire verso il *recipient* eventuali proprie numerazioni residue rimaste nella disponibilità del *donating*.

### **3. INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA PROCEDURA DI NP PURA DI CUI ALLA DELIBERA N. 35/10/CIR**

34. Nei seguenti paragrafi si illustrano le conseguenti integrazioni e modifiche che l’Autorità ritiene debbano essere apportate alla procedura di NP pura.

### 3.1. Riduzione delle tempistiche per la NP pura

35. Si richiama che la procedura di NP pura è basata su un modello di interazione, *donor* centrico, la cui unità temporale è il giorno lavorativo. Nella delibera n. 35/10/CIR sono state individuate le seguenti tempistiche per i casi semplici e complessi:

	Attività	Tempistica casi semplici	Tempistica casi complessi
A	L'operatore Recipient invia al Donor la richiesta di NP con indicazione della DAC ( $DAC \geq t_1 + 8$ giorni lavorativi nei casi semplici, $DAC \geq t_1 + 13$ giorni lavorativi nei casi complessi).	$t_0$	$t_0$
B	Entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione di richiesta di NP, l'operatore Donor, effettuate le verifiche formali e tecniche, fornisce il riscontro al Recipient e, in caso di esito positivo, la pre-notifica al Donating.	$t_1 = t_0 + 1$	$t_1 = t_0 + 1$
C	Entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della pre-notifica di NP ( $t_1$ ), l'operatore Donating, effettuate le verifiche formali e di superamento della capacità di evasione, invia il riscontro al Donor. In caso di mancato riscontro si applica il silenzio assenso.	$t_2 = t_1 + 1$	$t_2 = t_1 + 1$
D	Entro 3 giorni lavorativi, nei casi semplici, 8 giorni lavorativi, nei casi complessi, dalla ricezione di richiesta di NP ( $t_1$ ), l'operatore Donating, effettuate le verifiche tecniche, invia il riscontro al Donor. In caso di mancato riscontro si applica il silenzio assenso.	$t_3 = t_1 + 3$ $= t_2 + 2$	$t_3 = t_1 + 8$ $= t_2 + 7$
E	L'operatore Donor, ricevuta la notifica di accettazione tecnica da parte dell'operatore Donating o decorso il termine del silenzio assenso, in corrispondenza della DAC effettua il cut-over nella fascia oraria dalle 6:00 am alle 9:00 am inviando, in corrispondenza del termine delle operazioni, la notifica di espletamento della procedura di Service Provider Portability al Recipient ed al Donating.	$DAC \geq t_1 + 8 =$ $t_3 + 5$	$DAC \geq t_1 + 13$ $= t_3 + 5$

36. Si rileva che, tra i casi semplici e quelli complessi, le uniche differenze risiedono nelle tempistiche per le attività D della tabella, ossia per le verifiche tecniche del *donating*. In particolare, nei casi complessi sono previsti 5 giorni lavorativi in più per il completamento delle verifiche (7 giorni lavorativi a partire dal tempo  $t_2$  al posto dei 2 previsti nei casi semplici).

37. A tale riguardo si richiama che la delibera n. 82/19/CIR, all'art. 5, commi 2 e 3, ha previsto:

- a) per le richieste di NP classificate come "semplici",  $DAC \geq t_0 + 3$  giorni lavorativi;
- b) per le richieste di NP classificate come "complesse",  $DAC \geq t_0 + 8$  giorni lavorativi.

38. Al fine di individuare una fattibile riduzione delle tempistiche per le suddette attività coerentemente con i principi già enunciati nelle delibere n. 40/16/CIR e n. 82/19/CIR, si ritiene che la procedura possa essere schematizzata individuando i seguenti passaggi:

- a) Invio da parte del *recipient* della richiesta di NP pura;
- b) Esito delle verifiche formali e tecniche del *donor*;

- c) Esito delle verifiche del *donating* (sia formali sia tecniche);
- d) Provisioning tecnico a DAC.

39. Come detto, l'unità temporale minima nella procedura di cui alla delibera n. 35/10/CIR è il giorno lavorativo. Si ritiene che una eventuale modifica di tale meccanismo di sincronizzazione delle notifiche (ad esempio basandolo sulle ore) avrebbe un impatto eccessivamente gravoso sui sistemi degli operatori a fronte di un beneficio contenuto per le tempistiche finali.

40. Si ritiene, pertanto, di confermare il giorno lavorativo quale unità temporale per lo scambio delle notifiche. Ne consegue che tra due passaggi consecutivi di cui al punto 38 non possa trascorrere un tempo inferiore al giorno lavorativo.

41. Si ritiene, altresì, che l'elevato grado di automatizzazione ormai raggiunto dalle procedure di passaggio consenta al *donating* di effettuare le proprie verifiche in una tempistica significativamente inferiore a quella che era stata prevista dalla delibera n. 35/10/CIR per la fase di avvio della procedura di NP pura.

42. Con riferimento all'attività di verifica formale, trattandosi di verifiche svolte in modo automatizzato, si ritiene che la durata di tale attività non dipenda dalla tipologia di richiesta (semplice o complessa).

43. Relativamente alle verifiche tecniche del *donating*, si ritiene di confermare una tempistica di esecuzione maggiore nel caso di richieste classificate come complesse. In tali casi, infatti, è ipotizzabile che il *donating* debba svolgere attività ulteriori e più onerose, eventualmente non automatizzate, rispetto a quelle di verifica ordinaria previste per i casi semplici. Inoltre, per tale tipologia di attività di verifica si ritiene che possa essere raggiunto un grado di efficientamento minore rispetto a quello ottenibile mediante la completa automatizzazione delle verifiche come per i casi semplici.

44. Per tale ragione, in uniformità a quanto già approvato con delibera n. 35/10/CIR, si ritiene che, nei casi complessi, la durata per fornire il riscontro delle verifiche tecniche del *donating* non possa essere inferiore a 6 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di NP trasmessa dal *donor* (5 in più rispetto al caso semplice).

45. Rispetto alla procedura di cui alla delibera n. 35/10/CIR, nella quale erano previste due diverse notifiche da parte del *donating* (una per le verifiche formali e, successivamente, un'altra per le verifiche tecniche), si ritiene di prevedere un'unica notifica inviata dal *donating* con l'esito di tutte le verifiche svolte da quest'ultimo. Si ritiene, infine, che passati oltre 10 anni dall'adozione della delibera n. 35/10/CIR anche il *provisioning* tecnico possa essere reso maggiormente efficiente consistendo in una modifica delle informazioni di instradamento da fare una volta completate le verifiche tecniche.

46. Alla luce di quanto rappresentato, si ritiene che la procedura di NP pura possa essere modificata prevedendo:

- a) per le verifiche formali e tecniche del *donor* (attività B nella tabella), 1 giorno lavorativo;

b) per le verifiche formali e tecniche del *donating* (attività C e D nella tabella),

i) 1 giorno lavorativo per i casi semplici

ii) 6 giorni lavorativi per i casi complessi.

c) per il *provisioning* a DAC (attività E nella tabella), 1 giorno lavorativo.

47. In tal modo la NP pura, coerentemente con quanto previsto dalla delibera n. 82/19/CIR, è espletata:

a) nei casi semplici, con  $DAC \geq t_0 + 3$  giorni lavorativi (1+1+1);

b) nei casi complessi, con  $DAC \geq t_0 + 8$  giorni lavorativi (1+6+1).

48. La tabella seguente mette a confronto le tempistiche attuali con quelle derivanti dalla proposta di revisione.

	Attività (attuale)	Attività (proposta)	Tempistica casi semplici (attuale)	Tempistica casi semplici (proposta)	Tempistica casi complessi (attuale)	Tempistica casi complessi (proposta)
A	L'operatore Recipient invia al Donor la richiesta di NP con indicazione della DAC ( $DAC \geq t_1 + 8$ giorni lavorativi nei casi semplici, $DAC \geq t_1 + 13$ giorni lavorativi nei casi complessi).	L'operatore Recipient invia al Donor la richiesta di NP con indicazione della DAC ( $DAC \geq t_1 + 3$ giorni lavorativi nei casi semplici, $DAC \geq t_1 + 8$ giorni lavorativi nei casi complessi).	$t_0$	$t_0$	$t_0$	$t_0$
B	Entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione di richiesta di NP, l'operatore Donor, effettuate le verifiche formali e tecniche, fornisce il riscontro al Recipient e, in caso di esito positivo, la pre-notifica al Donating.	Entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione di richiesta di NP ( $t_0$ ), l'operatore Donor, effettuate le verifiche formali e tecniche, fornisce il riscontro al Recipient e, in caso di esito positivo, la pre-notifica al Donating.	$t_1 = t_0 + 1$	$t_1 = t_0 + 1$	$t_1 = t_0 + 1$	$t_1 = t_0 + 1$




	Attività (attuale)	Attività (proposta)	Tempistica casi semplici (attuale)	Tempistica casi semplici (proposta)	Tempistica casi complessi (attuale)	Tempistica casi complessi (proposta)
C	Entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della pre-notifica di NP ( $t_1$ ), l'operatore Donating, effettuate le verifiche formali e di superamento della capacità di evasione, invia il riscontro al Donor. In caso di mancato riscontro si applica il silenzio assenso.	Entro 1 giorno lavorativo, nei casi semplici, 6 giorni lavorativi nei casi complessi, dalla ricezione della pre-notifica di NP ( $t_1$ ), l'operatore Donating, effettuate le verifiche formali, di superamento della capacità di evasione e tecniche, invia il riscontro al Donor. In caso di mancato riscontro si applica il silenzio assenso.	$t_2 = t_1 + 1$		$t_2 = t_1 + 1$	
D	Entro 3 giorni lavorativi, nei casi semplici, 8 giorni lavorativi, nei casi complessi, dalla ricezione di richiesta di NP ( $t_1$ ), l'operatore Donating, effettuate le verifiche tecniche, invia il riscontro al Donor. In caso di mancato riscontro si applica il silenzio assenso.		$t_3 = t_2 + 2$ $= t_1 + 3$	$t_3 = t_1 + 1$	$t_3 = t_2 + 7$ $= t_1 + 8$	$t_3 = t_1 + 6$
E	L'operatore Donor, ricevuta la notifica di accettazione tecnica da parte dell'operatore Donating o decorso il termine del silenzio assenso, in corrispondenza della DAC effettua il cut-over nella fascia oraria dalle 6:00 am alle 9:00 am inviando, in corrispondenza del termine delle operazioni, la notifica di espletamento della procedura di Service Provider Portability al Recipient ed al Donating.	L'operatore Donor, ricevuta la notifica di accettazione tecnica da parte dell'operatore Donating o decorso il termine del silenzio assenso, in corrispondenza della DAC effettua il cut-over nella fascia oraria dalle 6:00 am alle 9:00 am inviando, in corrispondenza del termine delle operazioni, la notifica di espletamento della procedura di Service Provider Portability al Recipient ed al Donating.	$DAC \geq t_3 + 5$ $= t_0 + 9$	$DAC \geq t_3 + 1$ $= t_0 + 3$	$DAC \geq t_3 + 5$ $= t_0 + 14$	$DAC \geq t_3 + 1$ $= t_0 + 8$



49. La modifica proposta consente di ridurre la durata della procedura di NP pura da 9 a 3 giorni lavorativi nei casi semplici e da 14 a 8 giorni lavorativi nei casi complessi (-6 giorni lavorativi sia nei casi semplici sia nei casi complessi). In particolare, la maggiore efficienza è dovuta ad una riduzione di 2 giorni lavorativi per le verifiche del *donating* (da 3 a 1 giorno lavorativo nei casi semplici e da 8 a 6 giorni lavorativi nei casi complessi) ed una riduzione di 4 giorni lavorativi per il *provisioning* (da 5 a 1 giorno lavorativo sia nei casi semplici sia nei casi complessi). Inoltre, per le verifiche del *donating* è prevista una sola notifica in luogo delle due attuali.

50. Il diagramma in Figura 1 descrive le notifiche scambiate e le relative tempistiche per la proposta di revisione della procedura di NP pura.



**Figura 1 – Proposta di revisione delle notifiche e delle tempistiche delle attività previste per la procedura di NP pura.**

*Si invitano gli operatori a fornire commenti ed osservazioni alla proposta di revisione della procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR.*

### 3.2. Definizione delle tipologie di richieste “semplici” e “complesse”

51. La delibera n. 40/16/CIR, alla luce del sempre maggiore utilizzo da parte degli operatori di servizi telefonici evoluti basati su tecnologia VoIP, ha previsto che nel tavolo

tecnico di revisione della procedura di NP pura gli operatori effettuassero una verifica dell'attuale meccanismo di classificazione delle richieste in "semplici" o "complesse".

52. Si richiama, infatti, che la delibera n. 35/10/CIR prevede che le richieste siano classificate come "complesse" qualora afferenti a GNR. Per esclusione, le richieste sono classificate come "semplici" laddove non sono "complesse".

53. Atteso che, per quanto detto al paragrafo precedente, le richieste semplici dovranno essere espletate (considerando la DAC minima) dopo 3 giorni lavorativi dalla richiesta del *recipient* e quelle complesse dopo 8 giorni lavorativi, si ritiene opportuno che gli operatori verifichino la congruità dell'attuale meccanismo di classificazione delle richieste affinché sia possibile identificarne correttamente la tipologia sulla base delle effettive attività sottostanti.

54. Si rappresenta, infine, che sono giunte all'Autorità numerose segnalazioni inerenti ad utenti che lamentavano l'impossibilità di portare, verso altri operatori, proprie numerazioni utilizzate per servizi evoluti quali, ad esempio, *virtual fax*.

55. A tale riguardo si richiama che la normativa vigente dispone l'obbligo per gli operatori di garantire la portabilità delle numerazioni di un utente. Laddove tali numerazioni siano geografiche, gli operatori devono garantire l'applicazione della procedura di NP pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR come modificata dal presente provvedimento, indipendentemente dal servizio per il quale detta numerazione è utilizzata.

***Si invitano gli operatori a fornire commenti ed osservazioni su quanto rappresentato.***

***Si chiede altresì agli operatori di fornire una proposta di classificazione delle richieste di NP pura in semplici e complesse.***

### **3.3. Tempistiche di invio della notifica di rimodulazione DAC e di *provisioning***

56. Si richiama che la delibera n. 35/10/CIR ha previsto che "*la notifica di rimodulazione DAC può essere inviata solo dal Donor, entro DAC-3, e nei soli casi eccezionali in cui il Donor per motivi tecnici debba posticipare la DAC*".

57. Si rileva a tal riguardo che l'attuale tempistica di invio della notifica di rimodulazione DAC da parte del *donor* (almeno 3 giorni lavorativi prima della DAC) non risulta adeguata alla revisione delle tempistiche di cui al presente schema di provvedimento e, di conseguenza, risulta necessario modificare tale tempistica.

58. In particolare, la necessità di rimodulare la DAC è legata a problematiche di natura tecnica e, pertanto, tale esigenza può emergere solo in fase di *provisioning* della NP. Infatti, i 3 giorni lavorativi di anticipo minimo rispetto alla DAC, previsti dalla delibera n. 35/10/CIR, ricadevano proprio nella fase di *provisioning* tecnico (5 giorni lavorativi precedenti alla DAC).

59. Atteso che la proposta di revisione della procedura di NP pura ipotizza per l'attività di *provisioning* una durata di 1 giorno lavorativo (nel caso di DAC minima), appare

evidente che l'esigenza di rimodulazione DAC possa emergere solo il giorno stesso della DAC. Pertanto, occorre modificare la procedura di NP pura affinché il *donor* possa inviare la notifica di rimodulazione DAC il giorno della DAC.

60. Tuttavia, l'attuale meccanismo di esecuzione del *provisioning* "a DAC" nella fascia oraria 06:00-09:00 non appare adeguato alla possibilità di invio della notifica di rimodulazione della DAC il giorno della DAC stessa. Infatti, il *recipient* e il *donating* potrebbero correttamente svolgere le rispettive attività di competenza nella fascia oraria suddetta prima che il *donor*, nella medesima fascia oraria, invii loro la notifica di rimodulazione DAC, generando così un disservizio all'utente. In altri termini, con l'esecuzione del *provisioning* nella fascia oraria della DAC e la notifica di rimodulazione nella stessa DAC, potrebbero generarsi disservizi all'utenza anche laddove tutti gli operatori coinvolti rispettassero le specifiche tecniche.

61. Alla luce di quanto rappresentato, si propone di adottare per la NP pura un meccanismo di esecuzione del *provisioning* "su base notifica". Secondo tale approccio, il *recipient* ed il *donating* effettuano le attività di competenza *successivamente* alla ricezione della notifica di espletamento da parte del *donor*.

62. In tal modo, l'eventuale invio da parte del *donor* della notifica di rimodulazione DAC il giorno stesso della DAC non genera disservizi in quanto il *recipient* ed il *donating*, in assenza della notifica di espletamento, non hanno ancora modificato, nelle rispettive reti, gli instradamenti per la numerazione da portare.

63. Si rileva che tale approccio è già stato adottato, nei confronti degli operatori *donor*, per garantire la sincronizzazione della migrazione dell'accesso FTTH con la portabilità del numero. Si richiama, a tal riguardo, che nella comunicazione del 14 aprile 2020 è indicato che *"la richiesta di portabilità del numero associata alla migrazione dell'accesso FTTH è gestita in modo sincrono mediante un flusso informativo ad hoc che prevede l'ingaggio dell'operatore Donor al fine di espletare la richiesta di NP. Tale interazione prevede che l'operatore Recipient invii la richiesta di NP al Donor utilizzando le medesime logiche, piattaforme e modalità di scambio delle notifiche stabilite per il processo di migrazione dell'accesso FTTH. Ciò comporta la necessità che gli operatori donor, anche se non direttamente coinvolti nel passaggio di accessi FTTH (in qualità di operatori di rete wholesale o operatori retail), implementino le interfacce necessarie allo scambio delle notifiche di NP con il recipient secondo le specifiche tecniche allegate alla presente circolare"*.

64. In particolare, l'allegato 1 alle specifiche tecniche per la migrazione di accessi FTTH prevede che (cfr. slide 6 – Regole di processo – enfasi aggiunta):

*"La NP viene effettuata all'espletamento positivo della migrazione. In particolare, il Recipient A, oppure A1/B in caso di accordo commerciale tra A ed A1/B, invia al Donor:*

- *la notifica preventiva di NP delle sole numerazioni da portare associate all'accesso da migrare a seguito della «Comunicazione DAC». Le numerazioni vanno inviate con un'unica richiesta;*

- *la «Notifica Richiesta esecuzione NP» delle numerazioni da portare associate all'accesso da migrare, a seguito della ricezione della «Notifica di espletamento». Il Donor effettua la NP verso A in seguito alla ricezione di tale notifica.»*

65. Così come previsto per gli operatori *donor* nelle migrazioni di accessi FTTH, si ritiene opportuno che gli operatori *recipient* e *donating* nella procedura di NP pura implementino la modalità di esecuzione del *provisioning* su base notifica di espletamento inviata dal *donor*.

66. In particolare, il *donor* effettua il provisioning della NP il giorno della DAC (eventualmente rimodulata) nella fascia oraria 06:00-09:00 ed invia contestualmente la notifica di espletamento al *recipient* e al *donating*. Questi ultimi, ricevuta la notifica di espletamento della NP pura, effettuano tempestivamente le rispettive attività di competenza.

***Si invitano gli operatori a fornire commenti ed osservazioni sulla proposta di prevedere l'invio, da parte del donor, della notifica di rimodulazione DAC il giorno stesso della DAC.***

***Si invitano altresì gli operatori a fornire commenti ed osservazioni sulla proposta di adottare, anche per gli operatori recipient e donating, il modello di esecuzione delle attività di provisioning su base notifica di espletamento in sostituzione dell'attuale basato sulle fasce orarie nel giorno della DAC.***

### **3.4. Procedura di portabilità pura per numerazioni non geografiche (NP NNG)**

67. Si richiama che la delibera n. 40/16/CIR, all'art. 4, ha disposto l'integrazione delle attuali procedure di portabilità dei numeri geografici prevedendo anche la gestione delle numerazioni non geografiche.

68. La portabilità di NNG è attualmente basata sul modello di interazione disciplinato dalla delibera n. 4/CIR/99 che rinvia ad accordi bilaterali tra le parti<sup>2</sup>. Si ritiene pertanto opportuno definire una procedura condivisa e quanto più automatizzata per la gestione delle richieste di portabilità di NNG.

69. Si richiama che la stessa delibera n. 4/CIR/99 ha previsto (Allegato A, art. 2):

- a) *“La Service Provider Portability per numerazioni per servizi geografici è realizzata, a partire dal 1° gennaio 2000, attraverso la soluzione tecnica di rete di “Onward Routing”, che prevede il coinvolgimento dell'operatore Donor.”*
- b) *“La Service Provider Portability per numerazioni per servizi non geografici è realizzata a partire dal 1° gennaio 2000, attraverso la soluzione tecnica di rete di “Always Query”. Tale soluzione prevede che il riconoscimento del numero*

<sup>2</sup> Cfr. art. 4, comma 5, dell'Allegato A alla delibera n. 4/99/CIR: “Gli accordi bilaterali tra gli operatori devono contemplare le modalità operative e le condizioni economiche inerenti la Service Provider Portability. [...]”.

*oggetto di portabilità e il relativo instradamento verso la rete dell'operatore Recipient possa avvenire su una qualsiasi rete attraversata dalla chiamata, eventualmente diversa sia dalla rete dell'operatore di origine della chiamata sia dalla rete dell'operatore Donor.”*

70. A livello generale si ritiene che possa essere adottato un processo funzionalmente analogo a quello previsto per le numerazioni geografiche (invio della richiesta, verifiche, *provisioning*) e descritto come segue:

- a) Invio da parte del *recipient* all'operatore presso cui la NNG è attestata (*donating*) della richiesta di NP;
- b) Invio dell'esito delle verifiche formali e tecniche dell'operatore *donating* all'operatore *recipient*;
- c) *Provisioning* tecnico a DAC da parte del *donating*.
- d) Notifica all'operatore *recipient* e agli operatori di origine dell'avvenuta NP.

71. Si osserva che per le NNG è previsto un diverso modello di instradamento (*Always Query*) che non richiede il coinvolgimento del *donor*. Ciascun operatore originante instrada la chiamata a NNG direttamente verso la rete dell'operatore su cui tale numerazione è attiva (anche a seguito di portabilità), a differenza del caso delle numerazioni geografiche, in cui il modello di instradamento “*Onward Routing*” prevede che sia il *donor* ad aggiornare i propri instradamenti. Nel caso di specie, invece, gli instradamenti devono essere aggiornati da parte di tutti gli operatori di origine.

72. Risulta necessario per la portabilità di NNG, pertanto, che tutti gli operatori potenziali originanti siano informati dell'avvenuta portabilità, mediante un meccanismo di notifica dell'espletamento verso tali operatori, affinché possano instradare correttamente la chiamata verso la rete dell'operatore *recipient*.

***Si chiede agli operatori di fornire una ipotesi di soluzione tecnica per integrare, alla luce di quanto rappresentato, le attuali procedure di portabilità dei numeri geografici prevedendo anche la gestione delle numerazioni non geografiche.***

### **3.5. Mantenimento del numero cessato da parte del *donating***

73. Come richiamato in premessa, il nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche, in corso di recepimento, prevede all'art. 106 (Passaggio a un altro fornitore e portabilità del numero), comma 3, che “*Qualora un utente finale risolva un contratto, gli Stati membri provvedono affinché possa mantenere il diritto di trasferire un numero dal piano di numerazione nazionale verso un altro fornitore per almeno un mese dalla data della risoluzione, a meno che non rinunci a tale diritto*”.

74. La delibera n. 82/19/CIR, al punto V27, in ottica di maggiore tutela dell'utenza, ha ritenuto opportuno “*anticipare il recepimento di quanto previsto nel nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche e di estenderne l'applicabilità a tutte le procedure di passaggio su rete fissa*”.

75. A tale riguardo si rileva che la procedura di NP pura appare la più adeguata a gestire simili richieste, atteso che, nella maggior parte dei casi, la cessazione del contratto avviene per passaggio ad altro operatore il quale, ragionevolmente, riutilizzerà la risorsa di accesso esistente. In altri termini, le procedure di migrazione dell'accesso non appaiono adeguate allo scopo atteso che la risorsa di accesso potrebbe essere non essere più nella disponibilità del *donating* (ossia già nella disponibilità del *recipient*).

76. Qualora la numerazione non sia stata portata dal *recipient*, la procedura di NP pura risulterebbe invece sempre utilizzabile poiché non richiede la presenza di un accesso fisico fornito all'utente dal *donating*.

77. Tuttavia, le attuali procedure prevedono che, in assenza di una specifica richiesta di portabilità, in caso di cessazione del cliente (ad esempio per passaggio ad altro operatore), il *donating* restituisca la numerazione all'operatore *donor*. Ciò comporta che una eventuale successiva richiesta di NP pura venga scartata poiché la numerazione non è più attiva sulla rete del *donating*.

78. Al fine di garantire all'utente il suddetto diritto per almeno un mese dalla data della risoluzione del contratto, si ritiene necessaria l'adozione di una procedura condivisa tra gli operatori quale, ad esempio, il mantenimento della validità del codice di trasferimento dell'utente per un mese dal passaggio ad altro operatore. In assenza di una simile procedura condivisa, ciascun operatore potrebbe decidere di ottemperare a tale previsione in modo autonomo realizzando soluzioni non interoperabili.

***Si chiede agli operatori di fornire una ipotesi di procedura per consentire ad un utente di mantenere il diritto di trasferire i propri numeri verso un altro operatore per almeno un mese dalla data della risoluzione del contratto.***

### **3.6. Tempistiche di implementazione**

79. Si richiama, come indicato al punto 19, che successivamente all'adozione del provvedimento finale gli operatori dovranno aggiornare le specifiche tecniche della procedura di NP pura sulla base delle soluzioni tecniche individuate.

80. A tale riguardo, si ritiene che i dettagli delle modifiche ed integrazioni da apportare alle specifiche tecniche possano essere definiti dagli operatori in un tavolo tecnico della durata di 2 mesi.

81. Si ritiene, altresì, che le modifiche ed integrazioni alla procedura di NP pura debbano essere implementate sui sistemi degli operatori entro 6 mesi dalla definizione delle specifiche tecniche.

***Si chiede agli operatori di fornire commenti ed osservazioni sulle tempistiche proposte per l'aggiornamento delle specifiche tecniche e per la relativa implementazione.***